



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 107/13

di iniziativa del Consigliere R. ROSA,V. PITARO recante:

"Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD)"

relatore: A. BRUTTO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/08/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/08/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 107/XIII pag. 3
"Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D)"

Normativa citata

Legge 4 agosto 2021, n. 116 pag. 9
"Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici"

Documentazione citata

DDG n. 2787/2017 pag. 19
"Regolamentazione dell'attività formativa per l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero dell'Accreditamento Riconoscimento degli Enti di formazione. Integrazione Componente Commissione"

Decreto dirigenziale n. 19946/2025. pag. 29
"Istituzione Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support – Defibrillation (BLS-D) per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai soccorritori non sanitari ai sensi del DM 18 marzo 2011"

Documentazione correlata

Proposta di legge n. 180/XII del 23/04/2026 - Lombardia pag. 35
"Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLS-D) e per il sostegno alla formazione dei giovani sulle tecniche salvavita"



Proposta di Legge
di iniziativa dei Consiglieri regionali
Riccardo ROSA e Vito PITARO

“Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD).”

I Consiglieri regionali:

F.to Riccardo ROSA

F.to Vito PITARO

Proposta di Legge recante:

“ Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD).”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La diffusione delle competenze di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) costituisce uno degli strumenti più efficaci per aumentare la sopravvivenza nei casi di arresto cardiaco improvviso, riducendo il tempo intercorrente tra l'evento e l'inizio delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione precoce.

L'evoluzione della normativa nazionale, culminata con la legge 4 agosto 2021, n. 116, ha rafforzato il principio della massima diffusione dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, promuovendo la cultura del primo soccorso e favorendo l'accessibilità dei dispositivi salvavita.

In tale contesto assume particolare rilievo la formazione dei giovani, che rappresentano una fascia della popolazione particolarmente ricettiva all'apprendimento delle tecniche di primo soccorso e possono costituire un'importante risorsa per la sicurezza delle comunità scolastiche, sportive e sociali.

L'ordinamento statale attribuisce alle Regioni competenze in materia di organizzazione delle attività formative, accreditamento degli enti erogatori e promozione della formazione sanitaria rivolta alla popolazione.

La Regione Calabria ha già disciplinato l'accreditamento degli enti formatori mediante il DDG n. 2787/2017 e ha successivamente istituito il Registro regionale degli enti autorizzati con decreto dirigenziale n. 19946/2025.

La presente proposta di legge intende valorizzare tali competenze regionali promuovendo l'accesso ai percorsi formativi BLSD anche da parte degli studenti che abbiano compiuto sedici anni, favorendo la diffusione della cultura dell'emergenza sanitaria e incrementando il numero dei cittadini in possesso delle competenze necessarie ad intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

La proposta non modifica la disciplina statale concernente l'utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, ma disciplina esclusivamente gli aspetti organizzativi e formativi di competenza regionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e della normativa nazionale vigente.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: **“Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD).”**

La presente proposta di legge reca disposizioni finalizzate alla promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD), nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela della salute, prevenzione e organizzazione delle attività formative.

La proposta non istituisce nuovi percorsi formativi a carico della Regione né prevede l'organizzazione diretta di corsi di formazione, l'erogazione di contributi, incentivi o finanziamenti a favore di enti pubblici o privati.

Le attività formative cui fa riferimento la legge continuano ad essere svolte dagli enti già accreditati ai sensi della normativa statale e regionale vigente, nell'ambito del sistema regionale di formazione BLSD già operativo e disciplinato dai provvedimenti regionali in materia di accreditamento degli enti formatori. La legge si limita a favorire l'accesso dei giovani ai percorsi formativi già esistenti, senza modificare il modello organizzativo vigente né prevedere ulteriori obblighi in capo alla Regione.

Parimenti, la promozione della cultura del primo soccorso e la diffusione delle iniziative formative possono essere realizzate mediante le ordinarie attività istituzionali del Dipartimento regionale competente e attraverso forme di collaborazione con le Aziende del Servizio sanitario regionale, l'Ufficio scolastico regionale, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione accreditati e gli altri soggetti istituzionali interessati, senza la previsione di nuove strutture organizzative o di ulteriori risorse finanziarie.

La proposta non comporta l'istituzione di nuovi organismi, registri o banche dati, non determina nuovi adempimenti amministrativi suscettibili di incidere sulla spesa pubblica, non richiede nuove assunzioni di personale né l'acquisizione di beni o servizi.

Le attività previste sono svolte dalle strutture regionali competenti mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Pertanto, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Clausola di neutralità finanziaria

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	La disposizione promuove la formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD), favorendo l'accesso ai percorsi formativi già erogati dagli enti accreditati secondo la normativa vigente. La norma ha carattere ordinamentale e programmatico e non introduce nuovi percorsi formativi finanziati dalla Regione, né prevede contributi, incentivi, convenzioni onerose o nuovi adempimenti amministrativi. Le eventuali attività di promozione e coordinamento sono svolte dal Dipartimento competente nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	C	A	0

Art. 2	La clausola di invarianza finanziaria dispone espressamente che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.	C	A	0
--------	---	---	---	---

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione	0 €	0 €	0 €	0 €
Programma				
Totale	0 €	0 €	0 €	0 €

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per la promozione della formazione dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nelle tecniche di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD).”

Art. 1

(Promozione della formazione BLSD dei giovani)

1. La Regione Calabria promuove la diffusione della formazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) tra i giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, favorendo l'accesso ai corsi organizzati dagli enti di formazione accreditati.
2. I corsi sono svolti nel rispetto della normativa statale vigente e delle linee guida nazionali e regionali in materia di formazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.
3. La partecipazione e il superamento dei corsi danno luogo al rilascio dell'attestato previsto dalla normativa vigente.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, le aziende sanitarie provinciali, le università, gli enti del Terzo settore e gli enti di formazione accreditati per favorire la diffusione della cultura del primo soccorso tra gli studenti.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

F.to Riccardo Rosa

F.to Vito Pitaro

LEGGE 4 agosto 2021 , n. 116

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. (21G00126)

Vigente al : 4-8-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni

1. La presente legge è volta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee-guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011, la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE):

a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza

possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, e sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato, con le medesime modalità previste per la sua definizione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

4. Per le procedure di acquisto dei DAE, le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa ovvero dalle centrali di committenza regionali.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Installazione dei DAE nei luoghi pubblici

- 1.** Sulla base di quanto previsto dal programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, e dai suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possono adottare provvedimenti normativi al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
- 2.** I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.
- 3.** Gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

Art. 3

Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l'articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;

b) il titolo è sostituito dal seguente: «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici».

Art. 4

Utilizzo dei DAE da parte di società sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo la parola: «semiautomatici» sono inserite le seguenti: «e automatici (DAE)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nelle competizioni e negli allenamenti»;

b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. In ogni caso, il DAE deve essere registrato presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente, a cui devono essere altresì comunicati, attraverso opportuna modulistica informatica, l'esatta collocazione del dispositivo, le caratteristiche, la marca, il modello, la

data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli orari di accessibilità al pubblico. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE

1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ».

2. Le scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, organizzano le iniziative di formazione di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dal comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete, in accordo con le strutture

sanitarie e di volontariato.

Ogni scuola, nell'ambito della propria autonomia, il giorno 16 ottobre, in concomitanza con la «Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare», può altresì dedicare iniziative specifiche di informazione all'arresto cardiaco e alle conseguenti azioni di primo soccorso, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

1. Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l'esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell'attestato di formazione all'uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base

dei dati forniti dall'acquirente, il luogo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo dell'acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

3. I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Applicazione mobile e obbligo di fornire istruzioni

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo ove si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della centrale operativa del sistema di emergenza

sanitaria «118» territorialmente competente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo ove si sia verificata l'emergenza.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8

Campagne di informazione e di sensibilizzazione

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di

rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei DAE.

2. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle campagne periodiche di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'uso dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. L'attività di informazione e di sensibilizzazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico assicura che nel contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di riservare spazi di informazione nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche

1. Nei territori in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, le disposizioni della presente legge si applicano nel rispetto della relativa lingua di minoranza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie"

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

DI INTEGRARE la Commissione Regionale per l'accreditamento/riconoscimento degli Enti Formatori per come indicata nell'allegato "A" DDG n. 1040 del 06/02/2017 secondo il seguente schema:

PRESIDENTE	Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute o suo delegato	Prof. Riccardo Fatarella
AZIENDE	RUOLO	NOMINATIVO
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V.	Direttore C.O. 118 Vibo Valentia	Dr. Antonio Talesa
Azienda Sanitaria Provinciale di CZ	Responsabile Pronto Soccorso Lamezia T.	Dr. Ferruccio Luchino
Azienda Sanitaria Provinciale di KR	Responsabile C.O. 118 Crotone	Dr. Gaspare Muraca
Azienda Sanitaria Provinciale di CS	Responsabile C.O. 118 Cosenza	Dr. Riccardo Borselli
Azienda Sanitaria provinciale di Vibo V.	Responsabile Pronto Soccorso Vibo V.	Dr. Vincenzo Natale
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio	Dirigente Pediatra A.O. Pugliese Ciaccio CZ	Dr.ssa Stefania Zampogna
Azienda Sanitaria Provincia di Reggio Calabria	Responsabile Centro Formazione ASP di Reggio Calabria	Dr. Giovanni Calogero

DI CONFERMARE i "Requisiti, le procedure ed i termini per l'accreditamento degli Enti di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero e il riconoscimento degli enti già accreditati in altre regioni" così come previsto nell'Allegato "A" del DCA 23/2016;

DI STABILIRE che il mancato adeguamento alle prescrizioni contenute nell'allegato "A", comporta la decadenza dell'accreditamento/riconoscimento degli Enti di formazione che, conseguentemente, non potranno continuare a svolgere le attività;

DI REGOLAMENTARE i "Corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni" così come previsto nell'Allegato "B" del DCA 23/2016, che si conferma;

DI TRASMETTERE il presente decreto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri competenti;

DI DARE MANDATO per la trasmissione del presente decreto al Dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute ed agli interessati;

DI DARE MANDATO al Dirigente generale per la pubblicazione sul BURC telematico e sul sito web del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

Il Dirigente del Settore

Dott. Salvatore Lopresti

Il Dirigente Generale

Prof. Riccardo Fatarella

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE

(assunto il 14 MAR. 2017 prot. n. 126)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 2787 del 15 MAR. 2017

OGGETTO: Regolamentazione dell'attività formativa per l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero dell'Accreditamento Riconoscimento degli Enti di formazione. Integrazione Componente Commissione.

attraverso un modello unico che non ostacoli il processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE;

PRESO ATTO che il DCA n. 122 del 16/11/2016 ha demandato ad un apposito atto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute la costituzione di una Commissione regionale per l'accreditamento/riconoscimento degli Enti Formatori, fermo restando il rispetto dei criteri dei requisiti previsti dalle norme di riferimento;

PRESO ATTO della Commissione Regionale appositamente preposta con DDG n. 1040 del 06/02/2017 presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute **era composta** da rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, secondo il seguente prospetto:

PRESIDENTE	Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute o suo delegato	Prof. Riccardo Fatarella
AZIENDE	RUOLO	NOMINATIVO
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V.	Direttore C.O. 118 Vibo Valentia	Dr. Antonio Talesa
Azienda Sanitaria Provinciale di CZ	Responsabile Pronto Soccorso Lamezia T.	Dr. Ferruccio Luchino
Azienda Sanitaria Provinciale di KR	Responsabile C.O. 118 Crotone	Dr. Gaspare Muraca
Azienda Sanitaria Provinciale di CS	Responsabile C.O. 118 Cosenza	Dr. Riccardo Borselli
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V.	Responsabile Pronto Soccorso Vibo V.	Dr. Vincenzo Natale
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio	Dirigente Pediatra A.O. Pugliese - Ciaccio	Dr.ssa Stefania Zampogna

CONSIDERATO che la Provincia di Reggio Calabria non è rappresentata;
RITENUTO di dover integrare la Commissione di cui al DDG. 1040 del 06/02/2017 con le seguenti figure:

- Dr. Giovanni Calogero Responsabile Centro Formazione Azienda Sanitaria Provincia di Reggio Calabria;

PRESIDENTE	Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute o suo delegato	Prof. Riccardo Fatarella
AZIENDE	RUOLO	NOMINATIVO
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V.	Direttore C.O. 118 Vibo Valentia	Dr. Antonio Talesa
Azienda Sanitaria Provinciale di CZ	Responsabile Pronto Soccorso Lamezia T.	Dr. Ferruccio Luchino
Azienda Sanitaria Provinciale di KR	Responsabile C.O. 118 Crotone	Dr. Gaspare Muraca
Azienda Sanitaria Provinciale di CS	Responsabile C.O. 118 Cosenza	Dr. Riccardo Borselli
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V.	Responsabile Pronto Soccorso Vibo V.	Dr. Vincenzo Natale
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio	Dirigente Pediatra A.O. Pugliese Ciaccio CZ	Dr.ssa Stefania Zampogna
Azienda Sanitaria Provincia di Reggio Calabria	Responsabile Centro Formazione ASP di Reggio Calabria	Dr. Giovanni Calogero

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13 Maggio 1996 e ss.mm. ii (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla Dirigenza Regionale);
- la D.G.R. n. 174 del 25/05/2015 con la quale è stato conferito al Professor Riccardo Fatarella l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento;
- la L.R. n. 34 del 2002 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza;

SU proposta del Dirigente di Settore n. 12 "Reti dell'Emergenza - Urgenza e Tempo-Dipendenti" Dott. Salvatore Lopresti, nominato con D.D.G. n. 8642 del 22 Luglio 2016,

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO

CHE il DCA n. 23 del 18/02/2016 ha regolamentato l'attività formativa per l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e accreditamento/riconoscimento degli Enti di formazione;

CHE, con DCA n. 122 del 16/11/2016, il Commissario ad Acta al Piano di rientro ha revocato in parte quella con DCA n. 23 del 18/02/2016 e di conseguenza è decaduta la Commissione regionale per l'accreditamento/riconoscimento degli Enti Formatori di cui all'allegato "A" del medesimo DCA 23/2016;

CHE La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante norme sull'Utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero" al comma 2 dell'articolo 1 recita: "Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

CHE il Decreto Legge n. 273 del 30 dicembre 2005 stabilisce l'aggiunta, alla legge sopra citata, del seguente comma: " 2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione."

CHE L'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 approva le "Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici";

CHE il D.M. del 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all' art. 2, comma 46, della Legge n. 191 /2009" promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti;

CHE il D.M. del 24 Aprile 2013 e s.m.i. "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comportando un aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a retraining;

CHE il c.d. Decreto Balduzzi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2013, regolamenta (art. 7 comma 11) l'utilizzo dei defibrillatori, ampliando l'obbligo di dotazione di un defibrillatore alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche;

CONSIDERATO CHE

- il punto 3 dell'allegato B del D.M.18 marzo 2011 prevede che le Regioni provvedano a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non medici, la definizione dei programmi di formazione, l'aggiornamento, la verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione;
- il DPGR n. 68 del 29 luglio 2011 e s.m.i., ha approvato il Programma per la diffusione e l'utilizzo dei DAE ai sensi del D.M.18 marzo 2011;
- il Ministero della Salute, con la circolare n. 0013917- P - del 20 maggio 2014 "Inclirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18 marzo 2011 ", ha ulteriormente disciplinato il percorso di accreditamento/riconoscimento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione e l'autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c. d. laico), con l'intento di perseguire una maggiore uniformità tra le diverse regioni

**REQUISITI, PROCEDURE E TERMINI PER L'ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE
ABILITATI A RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI ESTERNI IN AMBIENTE EXTRA OSPEDALI ERO E IL RICONOSCIMENTO
DEGLI ENTI GIA' ACCREDITATI IN ALTRE REGIONI**

1. PREMESSA

Il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 stabilisce che le Regioni predispongano programmi per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), integrando le indicazioni contenute nel documento approvato con raccordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" con ulteriori criteri e modalità descritti nell'allegato A allo stesso decreto. Inoltre, prescrive alle Regioni di provvedere a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento per i soccorritori non medici e a definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione.

La Regione Calabria affida lo svolgimento dei corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extra ospedaliero alle Centrali Operative del sistema di emergenza 118 e ad altri Enti formatori accreditati o riconosciuti secondo quanto previsto dal presente allegato.

L'accREDITAMENTO/riconoscimento degli Enti formatori avvera a seguito di presentazione di istanza al competente Settore del Dipartimento Tutela della Salute.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute provvederà al rilascio dell'accREDITAMENTO/riconoscimento entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, sulla base della valutazione dell'istanza da parte di una Commissione Regionale appositamente preposta. L'accREDITAMENTO e il riconoscimento ha validità di tre anni.

Il Dipartimento Tutela della Salute delega gli Enti accreditati/riconosciuti al rilascio dell'autorizzazione all'uso del DAE alle persone formate.

Gli Enti formatori accreditati/riconosciuti verranno inseriti in apposito registro regionale degli Enti formatori abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) in sede extra ospedaliera. La Regione provvederà a mantenere aggiornato l'elenco degli Enti accreditati/ riconosciuti.

Il riconoscimento e/o accREDITAMENTO da parte della Regione dà diritto all'Ente formatore ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati delle altre Regioni.

2. REQUISITI NECESSARI PER L'ACCREDITAMENTO

Possono ottenere la qualifica di Enti formatori abilitati al rilascio dell'autorizzazione per fuso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) in sede extra ospedaliera, i seguenti soggetti:

- Strutture del Servizio Sanitario Regionale
- Università
- Ordini professionali sanitari
- Organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale
- Croce Rossa Italiana
- Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario
- Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino
- Altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario nel cui atto costitutivo, istitutivo o statuto siano espressamente previste finalità formative di natura sanitaria.

L'Ente formatore deve possedere i seguenti requisiti la cui attestazione dovrà essere presentata in fase

1. possesso di un'adeguata struttura di formazione nel campo della rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e dell'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno;
2. regolamento dei percorsi di formazione ed aggiornamento continuo degli istruttori;
3. presenza di un Direttore scientifico della struttura formativa (Medico), responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri previsti e del rilascio, ai soggetti formati, dell'autorizzazione per fuso del defibrillatore semi automatico esterno;
4. presenza nell'equipe dell'Ente formatore di almeno 5 istruttori certificati secondo i seguenti criteri:
 - a) partecipazione e superamento di un "corso esecutore di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e di utilizzo del defibrillatore semi automatico esterno ';
 - b) partecipazione e superamento di un "corso istruttori di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno ',
 - c) mantenimento dello status di istruttore per aver svolto almeno 3 corsi in ciascun anno solare con aggiornamento alle ultime raccomandazioni internazionali su RCP ed ECC ILCOR; in caso di accreditamento in corso danno per il mantenimento dello status di istruttore il numero di corsi verrà rideterminato proporzionalmente;
- 4 bis. certificazione che ciascun istruttore dovrà essere iscritto nell'elenco di un unico Ente accreditato;
5. certificazione del rispetto dei contenuti dei corsi di cui all'allegato B;
6. certificazione del possesso di strumenti audiovisivi per la didattica (PC, videoproiettore, impianto audio) perfettamente funzionanti;
7. certificazione del possesso del materiale previsto per l'addestramento di cui all'allegato B.

3. COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCREDITAMENTO/RICONOSCIMENTO

L'accREDITAMENTO/riconoscimento degli Enti formatori è rilasciato dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, sulla base della valutazione del possesso dei requisiti di cui al par. 2, effettuata da una Commissione Regionale appositamente preposta.

La Commissione è presieduta dal Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute ed è composta da rappresentanti delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, secondo il seguente prospetto:

PRESIDENTE	Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute o suo delegato	Prof. Riccardo Fatarella
AZIENDE	RUOLO	NOMINATIVO
Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo V	Direttore C.O. 118 Vibo Valentia	Dr. Antonio Talesa
Azienda Sanitaria Provinciale di CZ	Responsabile Pronto Soccorso Lamezia T.	Dr. Ferruccio Luchino
Azienda Sanitaria Provinciale di KR	Responsabile C.O. 118 Crotone	Dr. Gaspare Muraca
Azienda Sanitaria Provinciale di CS	Responsabile C.O. 118 Cosenza	Dr. Riccardo Borselli
Azienda Sanitaria provinciale di Vibo V	Responsabile Pronto Soccorso Vibo V:	Dr. Vincenzo Natale
Azienda Ospedaliera Pugliese - Ciaccio	Dirigente Pediatra A.O. Pugliese Ciaccio CZ	Dr.ssa Stefania Zampogna
Sanitaria Provincia di Reggio Calabria	Responsabile Centro Formazione ASP di Reggio Calabria	Dr. Giovanni Calogero

3.1 Funzioni

La Commissione ha il compito di:

- valutare la documentazione a corredo dell'istanza presentata dagli Enti formatori, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al par. 2, per il rilascio dell'accREDITAMENTO/ riconoscimento;
- monitorare e controllare gli Enti accREDITATI/ riconosciuti. A tal fine, la Commissione effettua periodicamente delle verifiche per valutare la persistenza dei requisiti richiesti, compreso il controllo dello svolgimento dei corsi che deve avvenire in conformità ai contenuti e ai criteri prefissati. La non permanenza dei requisiti o la presenza di difformità gravi comporterà la sospensione fino alla revoca dell'accREDITAMENTO/ riconoscimento dell'Ente formatore, con conseguente sospensione o cancellazione dall'elenco regionale degli enti formatori e segnalazione a tutte le altre Regioni.

4. ADEMPIMENTI E REGOLAMENTAZIONE PER GLI ENTI ACCREDITATI

Gli enti che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO/ riconoscimento devono obbligatoriamente disporre di una struttura organizzata di segreteria per lo svolgimento delle attività connesse alla formazione, la quale dovrà provvedere:

1. alla tenuta di un registro aggiornato, anche in formato elettronico, degli istruttori;
2. alla tenuta di un registro aggiornato, anche in formato elettronico dei corsi effettuati con data di esecuzione, sede, numero totale formati, nome per esteso del Direttore di corso;
3. alla tenuta di un registro aggiornato anche in formato elettronico delle persone formate indicante:

- a) nome, cognome, data di nascita
- b) numero di protocollo dell'attestato di formazione
- c) data di rilascio dell'autorizzazione
- d) data di eventuale retraining della formazione

Inoltre, gli Enti accREDITATI devono:

- dotarsi di tutto il materiale cartaceo utile per l'espletamento dei corsi (fogli presenze, modulo gradimento e valutazione qualità del corso, attestati di frequenza e superamento corso, etc);
- fornire dispense inerenti gli argomenti del corso a tutti i soggetti che partecipano al corso; dotarsi di tutto il materiale necessario per l'addestramento e accertarsi della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica dello stesso;
- fornire l'attestato e il tesserino di autorizzazione all'utilizzo dei DAE a tutti coloro che hanno superato il corso;
- inserire nella piattaforma i dati relativi al nominativo, codice fiscale, data di nascita, di tutti i soggetti che hanno superato il corso e quindi autorizzati all'utilizzo dei DAE.

L'Ente accREDITATO/ riconosciuto deve trasmettere alla struttura 118 territorialmente competente i nominativi dei soggetti che sono stati autorizzati all'impiego del DAE.

Presso le strutture del sistema 118 è mantenuto un registro dei nominativi delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE.

L'Ente accREDITATO/ riconosciuto deve informare i soggetti detentori di un DAE che è obbligo comunicare alla Centrale Operativa 118 di riferimento il possesso dei dispositivi e il luogo dove essi sono posizionati, ai fini della loro geo localizzazione, sia per facilitare la tempestività di intervento sul luogo dell'evento in caso di segnalazione di utilizzo del dispositivo, sia per il monitoraggio delle attività di defibrillazione.

Il registro informativo e monitoraggio DAE Regionale sarà gestito dal Dipartimento Tutela della Salute per come disciplinato dal Decreto n. 16451 /2013.

Allegato B**CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DEI
DEFIBRILLATORI SEMI AUTOMATICI ESTERNI****1. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI CORSI**

Gli Enti accreditati/riconosciuti devono necessariamente utilizzare una propria piattaforma web dedicata per la programmazione della formazione .

La programmazione dei corsi deve essere pubblicata da ciascun Ente attraverso la piattaforma web dedicata.

Gli utenti si iscrivono alle singole edizioni attraverso la piattaforma web dedicata dell'Ente scegliendo un'unica edizione tra quelle pubblicate.

2. DESTINATARI DEL CORSO

L'età minima per poter partecipare al corso di formazione, al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni, è di anni 18.

Ogni corso deve prevedere almeno 12 allievi senza superare il limite di 24.

3. TARIFFE APPLICATE

L'ente accreditato dovrà uniformarsi alla tariffa omnicomprensiva di € 40 + IVA per partecipante.

4. STRUTTURA DEL CORSO

Il Corso comprende una parte teorica (con lezioni frontali) e una parte pratica. per un totale di 5 ore.

Ad ogni partecipante dovranno essere consegnate dispense o un manuale sugli argomenti trattati durante il corso. aggiornato alle ultime raccomandazioni internazionali ECC ILCOR.

L'Ente formatore dovrà anche provvedere a sottoporre ai partecipanti un questionario di gradimento del corso da conservare presso la segreteria dell'Ente stesso.

5. DOCENTI

Il corpo docente è costituito dal Direttore e dagli altri Istruttori.

Il Direttore del corso è un medico iscritto nel registro dei formatori dell'Ente.

Gli istruttori sono: medico o infermiere o figura laica con certificazione specifica nella formazione del BLS adulto e pediatrico e defibrillazione con DAE. iscritto nel registro dei formatori dell'Ente. Il numero degli istruttori deve essere in numero tale da rispettare il rapporto istruttori/ allievi: 1:6 (compreso il Direttore).

6. CONTENUTI DEL CORSO

Tutti gli Enti formatori sono tenuti ad erogare la formazione secondo le più recenti raccomandazioni internazionali su CPR ed ECC ILCOR, i cui argomenti imprescindibili sono:

1. Introduzione alla CPR ed elementi chiave

- Catena della sopravvivenza adulto

2. Valutazione sicurezza ambientale**3. Valutazione vittima e riconoscimento arresto****4. Allertamento sistema di emergenza**

- vittima adulta
- vittima pediatrica

5. BLS e uso DAE adulto

- Sequenza CAB
- Compressioni toraci che
- Ventilazioni senza mezzi di barriera/face shield
- Ventilazioni con mezzi di barriera (pocket mask) (*)
- Cicli Compressioni-Ventilazioni
- Funzionamento DAE
- Situazioni particolari e DAE (acqua ecc.)
- Sicurezza della scarica

(*)Per il personale delle Associazioni/Enti appartenenti al Sistema territoriale 118 in possesso dell'allegato A o B la parte di ventilazione viene completata con l'utilizzo del pallone auto espansibile.

6. BLS e uso DAE nel bambino (1 anno-pubertà)

- Sequenza
- Compressioni toraciche
- Ventilazioni senza mezzi di barriera/face shield
- Ventilazioni con mezzi di barriera (pocket mask)
- Cicli Compressioni-Ventilazioni
- Funzionamento DAE
- Situazioni particolari e DAE (acqua, ecc)
- Sicurezza della scarica

7. BLS nel lattante (< 1 anno di età)

- Sequenza
- Compressioni toraciche
- Ventilazioni senza mezzi di barriera
- Ventilazioni con mezzi di barriera (pocket mask)
- Cicli Compressioni-Ventilazioni

8. Disostruzione vie aeree da corpo estraneo

- Adulto e Bambino
- Lattante

La parte pratica del corso è relativa a:

- a) valutazione sicurezza ambientale;
- b) riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
- c) messa in atto dei metodi di rianimazione di base in relazione agli ambiti di utilizzo;
- d) utilizzazione del defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attività elettrica cardiaca;
- e) applicazione, in sicurezza, della sequenza di scariche di defibrillazione e RCP;
- f) rilevazione di anomalie di funzionamento dell'apparecchio.

7. MATERIALE DI ADDESTRAMENTO

E' necessaria la disponibilità del seguente materiale per l'addestramento:

- manichini adulto (1 manichino ogni 6 discenti)

Tutti i manichini devono avere le seguenti caratteristiche: possibilità di estensione del capo, possibilità di ventilazione con sollevamento visibile del torace, resistenza toracica alle compressioni.

- DAE trainer con placche adulto e pediatrico (1 DAE ogni 6 discenti)
- face shield e pocket mask per ciascun allievo (dotazione da lasciare all'allievo a fine corso)
- materiale decontaminazione e disinfezione.

Per tutto il materiale di addestramento, dove essere assicurato il perfetto funzionamento e un adeguato stato di pulizia/disinfezione e manutenzione.

8. RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

I partecipanti al corso, per conseguire l'attestato di formazione e l'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono frequentare la parte teorica e superare la prova pratica.

La prova pratica si considera superata dal candidato se ogni passo controllato è stato eseguito correttamente (15/15).

Per la valutazione della prova pratica gli enti dovranno utilizzare la scheda riportata nell'allegato B.

Ad ogni candidato che ha frequentato il corso e superato la prova pratica viene rilasciata l'attestazione di formazione e di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico (attestato e tesserino), che dovranno riportare necessariamente:

- denominazione/logo Centro di Formazione
- nome e cognome del partecipante
- la dicitura "Ha completato con successo il corso BLS per adulto, bambino e lattante e defibrillazione con DAE, secondo le Raccomandazioni Internazionali su RCP ILCOR correnti superando positivamente le prove di valutazione finale"
- data e luogo esecuzione corso
- data raccomandata di retraining
- nome e cognome del Direttore del Corso
- firma del Direttore del Corso
- firma del possessore del tesserino (solo per tesserino)
- autorizzazione alla defibrillazione con DAE n° _____

L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ha durata illimitata ed ha valenza su tutto il territorio nazionale. I soggetti in possesso di tale autorizzazione devono prevedere, con cadenza biennale, un retraining formativo, consistente in un aggiornamento teorico e una prova pratica di RCP gestita da un tutor.

SCHEDA DI VALUTAZIONE RCP ADULTO + DAE

COGNOME _____ NOME _____
 SEDE CORSO _____ DATA _____
 ENTE FORMATORE _____

Scheda di valutazione RCP ad 1 soccorritore DAE Adulto		
Passo	Prestazione eseguita	
1	Valuta la sicurezza ambientale	☐ SI ☐ NO
2	Valuta lo stato di coscienza e respiro normale	☐ SI ☐ NO
3	Attiva il sistema di emergenza/richiede o recupera un AED	☐ SI ☐ NO
4	Scopre il torace della vittima e individua il punto delle mani sul torace per la RCP	☐ SI ☐ NO
5	Eroga il primo ciclo di compressioni alla frequenza corretta (Accettabile < 23 secondi per 30 compressioni)	☐ SI ☐ NO
6	Apri le vie aeree usando la manovra head tilt-chin lift	☐ SI ☐ NO
7	Eroga 2 ventilazioni (ciascuna di 1 secondo)	☐ SI ☐ NO
8	Prosegue cicli di 30 compressioni e 2 ventilazioni Corretta posizione mani Corretta profondità Completo rilasciamento del torace	☐ SI ☐ NO
Arriva il DAE		
9	Accende il DAE	☐ SI ☐ NO
10	Sceglie le placche adeguate e le posiziona correttamente sul torace	☐ SI ☐ NO
11	Fa sicurezza per l'analisi (Deve eseguire un controllo visivo e verbale)	☐ SI ☐ NO
12	Fa sicurezza per lo shock poi preme il tasto shock (Deve eseguire un controllo visivo e verbale) Tempo massimo dall'arrivo del DAE < 90 secondi	☐ SI ☐ NO
13	Riprende immediatamente le compressioni toraciche dopo lo shock	☐ SI ☐ NO
Continua la RCP		
14	Eroga il ciclo di compressioni nella posizione corretta e con adeguata profondità e completo rilasciamento del torace	☐ SI ☐ NO
15	Eroga 2 ventilazioni (ciascuna di 1 secondo)	☐ SI ☐ NO
RISULTATO PROVA		

HA SUPERATO LA PROVA ☐ SI ☐ NO Nome e cognome istruttore ----- Firma Istruttore _____
--



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 7 -ASSISTENZA TERRITORIALE – SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA
DELLE EMERGENZE-URGENZE**

Assunto il 19/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2688

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19946 DEL 19/12/2025

Oggetto: Istituzione Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai soccorritori non sanitari ai sensi del DM 18 marzo 2011

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE**VISTI**

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n. 502 del 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421”*;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, recante *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”*;
- il D. Lgs. n. 229 del 19 giugno 1999 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*;
- il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e ss.mm.ii”*;
- il Regolamento Regionale n. 12/2022 recante *“Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale”* approvato con D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19/10/2024 - *Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025* e la conseguente la Circolare del Segretariato Generale Prot. N. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. 113 del 25.03.2025 recante *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 572 del 24/10/2024, avente ad oggetto *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* e il D.P.G.R. n. 69 del 24/10/2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento *“Salute e Welfare”*;
- il D.D.G. n.15682 del 08/11/2024 avente ad oggetto *“Attuazione della D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572: provvedimento di micro - organizzazione relativo ai Settori/UOA del Dipartimento “Salute e Welfare”* successivamente modificato con D.D.G. n. 15985 del 14/11/2024;
- la nota prot. n. 674497 del 15/09/2025 con la quale la Dott.ssa Celestino Teresa è stata nominata Responsabile del Procedimento;

VISTI

- l’art 1, comma 2, legge 3 aprile 2001, n. 120, recante *“Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”* il quale dispone che *“Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell’autorizzazione all’utilizzo extraospedaliero dai defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell’ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell’azienda unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera di competenza,*

sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;

- l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 concernente le *“Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici”*;
- il Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, che ha introdotto nell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, il comma 2-bis, il quale prevede che *“la formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione”*;
- il D.M. del 18 marzo 2011 recante *“Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, legge n. 191 /2009”* che promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità degli stessi, nonché le modalità della formazione degli operatori addetti al loro uso;
- il punto 3 dell'allegato B del sopracitato DM il quale prevede che le Regioni provvedano a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per i soccorritori non sanitari, la definizione dei programmi di formazione, l'aggiornamento, la verifica, le modalità di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri di formazione;
- il D.M. del 24 Aprile 2013 e s.m.i. recante *“Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”* che regola la dotazione e l'impiego di DAE da parte di società sportive, professionistiche e dilettantistiche, comportando un aumento del numero di persone da formare e da sottoporre a retraining;
- l'art. 7, comma 11, Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) che regola l'utilizzo dei defibrillatori, ampliando l'obbligo di dotazione alle società sportive sia professionistiche che dilettantistiche;
- la circolare n. 0013917- P - del 20 maggio 2014 del Ministero della Salute recante *“Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18 marzo 2011”*, che ha ulteriormente disciplinato il percorso di accreditamento/riconoscimento dei soggetti/enti che possono erogare la formazione e l'autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (c.d. laico), con l'intento di perseguire una maggiore uniformità tra le diverse regioni attraverso un modello unico che non ostacoli il processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE;

PREMESSO CHE

- con DCA n. 23 del 18/02/2016 avente ad oggetto *“Regolamentazione dell'attività formativa per l'utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero e dell'accREDITAMENTO/riconoscimento degli Enti di formazione”*:
 - sono stati approvati i requisiti, le procedure ed i termini per l'accREDITAMENTO dei centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extraospedaliero e il riconoscimento degli enti già accREDITATI in altre Regioni;
 - sono stati regolamentati i corsi di formazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambito extraospedaliero;
- con DCA n. 122 del 16/11/2016 *“Modifica ed integrazione DCA n 23 del 18.02.2016”*, è stata revocata la Commissione regionale per l'accREDITAMENTO/riconoscimento degli Enti Formatori demandando al Dirigente Generale del Dipartimento “Salute e Welfare” la costituzione di una nuova Commissione Regionale per il riconoscimento degli Enti deputati all'erogazione di corsi

di formazione e di addestramento in “Basic Life Support Defibrillation” per il rilascio ai soccorritori non medici dell’autorizzazione all’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18 marzo 2011;

- con DDG n. 2787 del 15 marzo 2017 è stata regolamentata l’attività formativa per l’utilizzo dei Defibrillatori Automatici Esterni in ambito extraospedaliero dell’Accreditamento-Riconoscimento degli Enti di formazione nonché integrata la Commissione regionale istituita con DDG n 1040 del 6 febbraio 2017, aggiornata successivamente con DDG n 3271 del 29 marzo 2021 e da ultimo con DDG n 1641 del 07/02/2025;

CONSIDERATO CHE

- la Regione Calabria affida lo svolgimento dei corsi di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extra ospedaliero alle Centrali Operative del sistema di emergenza 118 e ad altri Enti Formatori riconosciuti e autorizzati, secondo quanto previsto dall’allegato A del DDG n. 2787 del 15 marzo 2017;
- il suddetto Allegato A stabilisce che gli Enti Formatori autorizzati devono essere iscritti in apposito Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in basic life support - defibrillation (bls-d) per il rilascio ai soccorritori non sanitari dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del DM 18 marzo 2011;

DATO ATTO CHE il medesimo Allegato A demanda al Dipartimento “Salute e Welfare” la competenza alla tenuta e all’aggiornamento del suddetto Registro regionale, garantendone la costante revisione, aggiornamento e pubblicità;

RILEVATO CHE alla luce della crescente diffusione dei DAE, dell’incremento dei corsi e dei soggetti formati, nonché della necessità di assicurare trasparenza, tracciabilità e uniformità tra i diversi Enti formatori, risulta opportuno procedere all’istituzione e all’aggiornamento del Registro regionale degli Enti autorizzati all’erogazione dei corsi BLS-D;

RITENUTO pertanto, necessario, in attuazione di quanto disposto dal D.D.G. n. 2787/2017 e dal D.M. 18 marzo 2011, procedere all’istituzione formale del Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (bls-d) per il rilascio ai soccorritori non sanitari dell' autorizzazione all' impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del dm 18 marzo 2011, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO CHE

- il Dipartimento “Salute e Welfare”, tramite il settore competente, è incaricato della tenuta, gestione e aggiornamento del suddetto Registro, nonché della pubblicazione e diffusione, sul sito istituzionale della Regione, dell’elenco degli Enti Formatori riconosciuti;
- il Registro sarà progressivamente aggiornato con l’inserimento degli Enti Formatori che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento che attesta sulla scorta dell’istruttoria dallo stesso effettuata, la regolarità amministrativa, la legittimità, correttezza e dovutezza del presente atto;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI ISTITUIRE il Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai soccorritori non sanitari ai sensi del DM 18 marzo 2011, allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRECISARE CHE

- il Dipartimento “Salute e Welfare”, tramite il settore competente, è incaricato della tenuta, gestione e aggiornamento del suddetto Registro, nonché della pubblicazione e diffusione, sul sito istituzionale della Regione, dell'elenco degli Enti Formatori riconosciuti;
- il Registro sarà progressivamente aggiornato con l'inserimento degli Enti Formatori che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del responsabile del procedimento ai soggetti interessati;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11, art. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Teresa Celestino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabrò
(con firma digitale)



DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SETTORE N. 7 “ASSISTENZA TERRITORIALE - SALUTE NELLE CARCERI – SISTEMA DELLE EMERGENZE-URGENZE”

Registro Regionale degli Enti autorizzati all'erogazione di corsi di formazione e di addestramento in Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per il rilascio dell’autorizzazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) ai soccorritori non sanitari ai sensi del DM 18 marzo 2011

ELENCO GENERALE AGGIORNATO AL 18/12/2025

N°	ENTE	Sede Legale	Sede Formativa Autorizzata	Provincia Sede Autorizzata	P. IVA / C.F.	PEC	Provvedimento Autorizzazione	Scadenza Autorizzazione
1	SCUOLA ITALIANA EMERGENZE SIAATIP S.R.L.	Via Della Libertà, 320 - Villaricca (NA)	Via Contrada Rittusa, snc - 88833 Caccuri	KR	09770011212	siaatip@pec.it	DDG N. 13854 del 01/10/2025	01/10/2028
2	DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO CALABRIA	Via Sant'Isidoro, 6 - Lamezia Terme	c/o Centro Polifunzionale Regionale VV.FF. - Via Sant'Isidoro, 6 - Lamezia Terme	CZ	97074340791	dir.calabria@cert.vigilifuoco.it	DDG N. 13855 del 01/10/2025	01/10/2028
3	KATAKOS SALVAMENTO A.S.D.	Via C. Colombo, 56 - Acquappesa (CS)	Via Generale Vaccari, snc – 87024 Fuscaldo (CS)	CS	96033920784	giancarlo.tripicchio.ahhs@cs.omceo.it	DDG N. 13701 del 29/09/2025	29/09/2028
4	BLU CORPORATION S.R.L.	Via Nicola Giunta, 33/B - Reggio Calabria	Presso sede legale	RC	03194230805	blucorporationsrls@pec.it	DDG N. 13852 del 01/10/2025	01/10/2028
5	SIMESO - Società Italiana di Medicina del Soccorso	Via degli Olmetti, 44 - Formello (RM)	Via Roberta Lanzino, 5 - 87100 Cosenza	CS	13841741005	simeso@pec.it	DDG N. 13853 del 01/10/2025	01/10/2028
6	Consiglio regionale della Calabria SIMEUP KR	Via Nuova Poggioreale, 19 - 88900 Crotone	Presso sede legale	KR	03725400794	II Commissione simeup.crotone@pec.it	DDG N. 13856 del 01/10/2025	01/10/2028
7	LA FELUCA SRL	Via G. Tagliavia, 3 - Reggio Calabria	Presso sede legale	RC	01586570804	lafeluca1998@pec.it	DDG N. 13857 del 01/10/2025	01/10/2028
8	ECM 2 S.R.L.	Via degli Olmetti, 44 - Formello (RM)	Via G. De Rada, 70 - 87100 Cosenza	CS	12439851002	ecm2srl@pec.it	DDG N. 13889 del 01/10/2025	01/10/2028
9	ECO MEETING SRLS (SIMEUP CZ)	Via Milano n. 8 - Girifalco (CZ)	Presso sede legale	CZ	03781370790	ecometing-srls@pec.it	DDG N. 13890 del 01/10/2025	01/10/2028
10	CENTRO FORMAZIONE REGIONALE SOCCORSO	Viale delle Regioni, 110 - Montepaone	Presso sede legale	CZ	97089280792	centroformazioneblsd@pec.it	DDG N. 13851 del 01/10/2025	01/10/2028
11	IProGEC S.R.L	Via Ruffo, 32 - Crotone (KR)	Presso sede legale	KR	03196160794	iprogecsrl@sicurezzapostale.it	DDG N. 13700 del 29/09/2025	29/09/2028
12	ESI SUD S.R.L.	Via Lucrezia della Valle, 84 - Catanzaro	Presso sede legale	CZ	02493390799	esisudsrl@pec.it	DDG N. 14084 del 06/10/2025	06/10/2028
13	SOCIETA’ PRESENT & FUTURE SRLS	Via Ciaccio, 10 - Catanzaro	Presso sede legale	CZ	03455090799	presentfuture@pec.it	DDG N. 14085 del 06/10/2025	06/10/2028
14	AUGUSTUS VIBO VALENTIA	Via A. Civinini, snc - 89900 Vibo Valentia	Presso sede legale	VV	96031650797	augustusvibovalentia@pec.it	DDG N. 14086 del 06/10/2025	06/10/2028
15	AIFITEC SRL IMPRESA SOCIALE	Viale Calabria, 195/C - Reggio Calabria	Via Corso Giuseppe Garibaldi n. 527 – 89127 Reggio Calabria Via Fiume 29, angolo via Gramsci n. 41/A – 89048 Siderno	RC	031890210803	aifitecsrl@pec.it	DDG N. 13415 del 23/09/2025	23/09/2025
16	CROCE ROSSA ITALIANA	Via Bernardino Ramazzini,31 - 00151 Roma	C.da Difesa snc, Zona industriale – 88050 Caraffa di Catanzaro	CZ	13669721006	cr.calabria@cert.cri.it	DDG 19503 del 15/12/2025	15/12/2028



Regione Lombardia IL CONSIGLIO

Il Presidente

Protocollo CRL.2026.0006956 del 23/04/2026

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **III**

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare **IV**

Al Signor presidente
della Commissione consiliare **I**

Al Signor Presidente
del **Comitato Paritetico di
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto: PDL n. 180 DI INIZIATIVA CONSILIARE

“Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e per il sostegno alla formazione dei giovani sulle tecniche salvavita”

(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Cantoni, Basaglia Cosentino, Marrelli)

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.

Invito le Commissioni consiliari **IV**, **I** e il **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione** a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Con i migliori saluti

FEDERICO ROMANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, del D.lgs. 7
marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del d.lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale. Il documento originale è firmato digitalmente e conservato presso l'Ente.

REGIONE LOMBARDIA
CONSIGLIO REGIONALE

XII LEGISLATURA
CODICE 2023/XII.2.2.2.180

PROGETTO DI LEGGE N. 180

di iniziativa dei Consiglieri: Cantoni, Basaglia Cosentino, Marrelli

—
“Disposizioni per la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e per il sostegno alla formazione dei giovani sulle tecniche salvavita”
—

PRESENTATO IL 21/04/2026

ASSEGNATO IN DATA 23/04/2026

ALLE COMMISSIONI:

REFERENTE **III**

CONSULTIVE **IV - I**

ALTRI PARERI **COMITATO PARITETICO DI CONTROLLO E VALUTAZIONE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Un rapido intervento nei primi minuti di un arresto cardiaco è determinante per la sopravvivenza della persona colpita, in tal senso la diffusione capillare della conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e dell'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) è riconosciuta da OMS, ERC e American Heart Association come uno dei più efficaci strumenti di sanità pubblica; la Lombardia vanta già un sistema di emergenza all'avanguardia grazie ad AREU e una rete di DAE piuttosto diffusa; tuttavia permane un limite significativo: solo una piccola percentuale della popolazione è addestrata alle tecniche salvavita.

L'ente Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e dallo Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove la diffusione sul territorio regionale della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce.

Al fine di perseguire i suddetti obiettivi, all'art. 2 del PDL viene riconosciuto da parte di Regione il sostegno all'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) presso le scuole secondarie di secondo grado, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Al comma 2 si specifica che negli istituti di istruzione e formazione professionale (IeFP), ferma restando l'autonomia didattica e formativa degli stessi, i corsi saranno attivati durante l'orario curricolare e saranno, anche in questo caso, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

All'articolo 3 vengono specificate le modalità e i contenuti dei corsi che avranno durata minima di cinque ore e saranno finalizzati all'apprendimento delle conoscenze teoriche e pratiche di base per il soccorso di soggetti colpiti da arresto cardiocircolatorio.

Gli studenti al termine dei moduli acquisiranno competenze che permetteranno loro innanzitutto di riconoscere la situazione di emergenza, di allertare i soccorsi sanitari e di gestire correttamente la comunicazione in funzione del contesto.

Verranno poi insegnate le corrette modalità di esecuzione delle manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare e dell'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).

Il PDL mira quindi a raggiungere un incremento del numero dei cittadini in grado di intervenire in situazioni d'emergenza, garantendo così una maggiore sicurezza nelle scuole, negli impianti sportivi e nei luoghi pubblici.

La diffusione di tali conoscenze garantirà inoltre una crescita della responsabilità civica degli studenti e ne permetterà l'allineamento agli standard europei ("Kids Save Lives").

Regione Lombardia erogherà annualmente contributi economici agli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP) per la copertura delle spese relative all'attivazione dei corsi e potrà prevedere altresì misure di sostegno economico anche in favore delle scuole secondarie di secondo grado.

La Giunta definirà l'ammontare massimo dei contributi e le conseguenti modalità per la relativa erogazione.

Le disposizioni del succitato PDL si applicano a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La natura delle spese previste dal Progetto di Legge in oggetto riguarda risorse ascrivibili al Titolo 1 del Bilancio regionale con fondi correnti.

La finalità della legge è quella di diffondere la conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) e sostenere la formazione dei giovani sulle tecniche salvavita.

Per ciascuna annualità del triennio 2026 - 2028 è previsto lo stanziamento di euro 340.000,00 in spese correnti per l'attuazione delle misure previste dalla presente legge.

Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ARTICOLATO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera a), dello Statuto d'autonomia della Lombardia, promuove la diffusione sul territorio regionale della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione precoce (BLSD) nonché della cultura del primo soccorso in ambiente extraospedaliero, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

2. La Regione riconosce la formazione relativa alle tecniche salvavita di cui al comma 1 quale strumento di prevenzione sanitaria e di protezione sociale, finalizzato a:

a) adottare comportamenti tempestivi, consapevoli, sicuri ed efficaci in caso di arresto cardiaco extraospedaliero, preservando le funzioni vitali della persona colpita fino all'arrivo dei soccorsi professionali e aumentandone le probabilità di sopravvivenza;

b) rafforzare la capacità di reazione della comunità giovanile alle emergenze sanitarie;

c) diffondere presso la popolazione, con particolare riferimento ai giovani, competenze in materia di primo intervento;

d) incrementare il numero di soccorritori laici sul territorio regionale, favorendo la creazione di una rete capillare di soggetti in grado di gestire in modo informato e appropriato situazioni di emergenza;

e) promuovere la cittadinanza attiva e favorire lo sviluppo del senso civico e della responsabilità sociale nelle giovani generazioni.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione promuove e sostiene la realizzazione di corsi di formazione rivolti agli studenti del secondo ciclo di istruzione.

Art. 2

(Formazione degli studenti)

1. La Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) presso le scuole secondarie di secondo grado, rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Negli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP), ferma restando l'autonomia didattica e formativa degli stessi, sono attivati durante l'orario curricolare corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD)

rivolti agli studenti iscritti alle classi terminali che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 3

(Contenuti ed erogazione dei corsi e attestato finale)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 2 hanno durata minima di cinque ore e sono finalizzati all'apprendimento delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche di base per il soccorso di soggetti colpiti da arresto cardiocircolatorio, ivi inclusi i seguenti aspetti:
 - a) riconoscimento della situazione di emergenza;
 - b) allertamento dei soccorsi sanitari e gestione anche comunicativa del contesto;
 - c) esecuzione di manovre salvavita di rianimazione cardiopolmonare;
 - d) utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
2. I corsi sono erogati in conformità agli standard nazionali e internazionali in materia da soggetti formatori abilitati ai sensi della normativa vigente.
3. Al termine del corso è rilasciato al partecipante l'attestato di operatore laico BLSD.

Art. 4

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga annualmente contributi economici agli istituti di istruzione e formazione professionale (leFP) per la copertura delle spese relative all'attivazione dei corsi di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD).
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione delle spese da parte degli leFP beneficiari degli stessi.
3. La Regione può altresì prevedere misure di sostegno economico in favore delle scuole secondarie di secondo grado in cui siano attivati i corsi di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta regionale definisce l'ammontare massimo dei contributi e le modalità per la relativa erogazione nonché per la presentazione e la valutazione delle richieste e per la rendicontazione delle spese da parte degli istituti beneficiari.

Art. 5

(Disposizioni attuative e transitorie)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 6**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere la diffusione della conoscenza delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce (BLSD) nonché della cultura del primo soccorso tra i giovani.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto delle strutture competenti e dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che descrive e documenta:

- a) il numero dei corsi attivati e la loro distribuzione sul territorio regionale;
 - b) il numero degli studenti partecipanti e degli attestati di operatore laico BLSD rilasciati;
 - c) i contributi di cui all'articolo 4 erogati, nonché la loro ripartizione tra i soggetti beneficiari;
 - d) eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le misure adottate o previste per farvi fronte;
 - e) una valutazione dei risultati conseguiti rispetto alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla diffusione delle competenze salvavita tra i giovani.
- 3.** La relazione è resa pubblica ai sensi della normativa vigente ed è trasmessa alla competente commissione consiliare.
- 4.** Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 7**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge stimate in euro 340.000,00 per ciascun anno del triennio 2026-2028 si provvede con incremento di euro 340.000,00, per ciascun anno del triennio 2026-2028, della missione 15 "POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE", programma 2 "Formazione professionale" - titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.

2. Per gli esercizi successivi al 2028 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

ALLEGATO B - SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL "DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE TECNICHE DI RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLSd) E PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI GIOVANI SULLE TECNICHE SALVAVITA"

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA				6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				DISPONIBILITA' RESIDUA CAPITOLI COPERTURA		
				MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
INTERVENTO	Ritiro PDL art. 4 comma ...	SPESA ex art. 22 l.r. 34/1978	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028	IMPORTO 2026	IMPORTO 2027	IMPORTO 2028
(Contributi regionali)	art. 4	no	corrente	missione 15 "POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE", programma 2 "Formazione professionale" - titolo 1 "Spese correnti" capitolo di nuova istituzione	340.000,00	340.000,00	340.000,00	20 03 205 10365 FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	340.000,00	340.000,00	340.000,00			

NOTA: per la Giunta oltre a missione/programma occorre, ove possibile quando la norma ha già indicazioni specifiche, anche l'indicazione del macroaggregato o capitolo, sia già esistente sia di nuova istituzione